

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1508

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOZZI** e **COSTA**

Presentata il 2 giugno 1977

Elezione dei rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base all'articolo 4 dello Statuto dell'ENASARCO, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, i rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio nel Consiglio di amministrazione dell'Ente sono scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i nominativi designati dalle associazioni sindacali di categorie più rappresentative a carattere nazionale e, comunque, da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

Il criterio della scelta da parte del Governo dei citati rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dell'ENASARCO contrasta con l'indirizzo che si è seguito negli ultimi anni in altri settori di attività libero-professionali, di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, ove è stato accolto il criterio della scelta democratica dei rappresentanti di categoria negli organi di gestione degli enti di assistenza e previdenza mediante elezioni. Né può ritenersi rilevante il fatto che, in base alle norme vigenti, la scelta governativa dei rappresentanti di cui trattasi viene fatta su nomina-

tivi designati dalle associazioni sindacali di categoria. Invero, com'è noto, il grado di rappresentatività di tali associazioni — siano esse a carattere nazionale o, comunque, firmatarie di accordi economici collettivi — è di difficile accertamento e quindi, spesso, assai dubbio.

Con la presente iniziativa legislativa si vuole appunto uniformare ai nuovi indirizzi la nomina dei rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio nel Consiglio di amministrazione del loro ente di assistenza. L'articolo 1, infatti, stabilisce espressamente che i membri del Consiglio di amministrazione rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio debbono essere eletti dagli agenti e rappresentanti stessi iscritti negli elenchi effettivi degli appositi ruoli esistenti presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il sistema di elezione previsto è quello a suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti nell'ambito di 8 collegi elettorali, ad ognuno dei quali è assegnato uno degli otto rappresentanti di categoria. Tale sistema si rifà sostanzialmente a quello che è stato stabilito, con

la legge 22 luglio 1975, n. 319, per l'elezione del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali.

L'articolo 2 prevede l'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del regolamento di esecuzione della presente legge con il quale, tra

l'altro, dovranno essere delimitati gli otto collegi elettorali e dovranno essere stabilite le modalità per la convocazione dell'assemblea e la proclamazione degli eletti. Le prime elezioni sono previste entro sei mesi dall'emanazione del regolamento e quindi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla lettera a) dell'articolo 4 dello Statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, sono eletti dagli agenti e rappresentanti di commercio iscritti negli elenchi effettivi di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 316.

L'elezione ha luogo con suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti nell'ambito di 8 collegi elettorali comprendenti ciascuno non meno di 30 mila iscritti. Ad ogni collegio elettorale è assegnato uno dei rappresentanti di cui al comma precedente. L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite in ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Può essere consentito il voto per corrispondenza.

ART. 2.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà emanato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, il regolamento di esecuzione della legge stessa. Il regolamento dovrà delimitare i collegi elettorali di cui all'articolo precedente e prevedere le modalità esecutive per la convocazione dell'assemblea e la proclamazione degli eletti.

Le prime elezioni con il metodo previsto dalla presente legge dovranno aver luogo entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di esecuzione.